

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 13325 / 34.2015.11. del 03 GIU. 2015 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Determinazione delle modalità di erogazione dei benefici di cui alla legge regionale 30 dicembre 2013, n. 24

Dipartimento regionale delle Attività produttive
Via degli Emiri, 45
90135 Palermo
(Rif. Nota prot. n. 15252/Dir del 16.3.2015)

1. Con la nota in riferimento è stato chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 30 dicembre 2013, n. 14, con particolare riferimento:

- all'istruttoria e redazione dello schema dell'atto di natura regolamentare previsto dagli articoli 6 e 7 della l.r. 24/2013, da sottoporre al parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa e delle competenti Commissioni parlamentari permanenti;
- alla formale adozione dell'atto di cui alla lettera "a" con Decreto Presidenziale;
- all'eventuale avalimento di IRCAC e IRFIS per l'attuazione degli interventi disciplinati dal decreto sub a), ovvero avalimento di altri soggetti selezionati con procedura ad evidenza pubblica.

Riferisce, altresì, codesto Dipartimento di necessitare di opportuni chiarimenti anche in merito ai profili di "compatibilità delle legge regionale in argomento con la normativa comunitaria", nonché sulla corretta applicazione dell'articolo 10 della medesima e sul ruolo istruttorio del CORECOM.

Con nota dello scrivente prot. 11100 del 7 maggio u.s., ricevuta da codesto Dipartimento in data 8 maggio, è stato chiesto di voler esplicitare opportuni chiarimenti in relazione “*alle osservazioni critiche emerse nella riunione tenutasi il 12 gennaio 2015 presso la Presidenza della Regione siciliana*”, assegnando un termine di sette giorni in ragione delle refluenze che gli stessi avrebbero potuto avere sulla consultazione richiesta.

Non avendo, tuttavia, codesto Dipartimento ritenuto indispensabili le integrazioni richieste, il parere viene reso nei termini che seguono.

2. La legge regionale 30 dicembre 2013, n. 24, recante “*norme per la promozione ed il sostegno delle imprese dell'informazione locale*”, è finalizzata al riconoscimento e alla promozione, da parte regionale, “*del ruolo del sistema delle imprese di informazione locale, quale presidio fondamentale per assicurare alla cittadinanza un'informazione libera, plurale e legata alle specificità del territorio e presupposto per lo sviluppo di un effettiva trasparenza e di una partecipazione democratica attiva alla formazione dei processi decisionali*” (art. 1, comma 1).

In attuazione dei predetti principi, la Regione “*promuove appositi interventi per assicurare il rafforzamento del sistema dell'informazione locale e regionale e contrastare lo squilibrio territoriale, sostenere l'innovazione tecnologica e tutelare i livelli occupazionali e le professionalità degli operatori*” (art. 1, comma 2).

Il comma 3 del medesimo articolo 1, prevede, che gli interventi *de quibus*, “*entro i limiti e con le forme previste dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono attuati secondo procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.*”

Poste tali premesse e circoscrivendo l'esame della consultazione agli specifici quesiti sottoposti, si osserva che gli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 24, prevedono sostanzialmente due differenti tipologie di interventi:

- quelli di cui all'articolo 6, “*contributi in conto interessi e prestazione di garanzie per investimenti*”;
- quelli di cui al successivo articolo 7 “*contributi per il consolidamento delle passività onerose*”.

In entrambi i casi, il legislatore regionale ha previsto che gli aiuti in argomento siano attuati in conformità al regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato degli aiuti di importanza minore (*de minimis*) e che “*con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive ed acquisito il parere delle competenti Commissioni legislative permanenti dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate le modalità di erogazione dei benefici (...).*”

Al riguardo occorre evidenziare che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 24, in ordine ai “*requisiti per l'accesso ai benefici*”, è previsto che il “*Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia (CORECOM Sicilia), previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti, predispone gli elenchi delle imprese ammissibili ai benefici e li comunica, entro 30 giorni dalla loro approvazione, alla*”



Presidenza della Regione ed all'Assessorato delle attività produttive, rendendoli contestualmente pubblici.

In tal senso quindi, non v'è da dubitare circa la natura istruttoria dell'attività posta in essere dal predetto comitato che, per espressa previsione normativa, non solo ha il compito di procedere alla verifica dei requisiti richiesti, ma deve altresì porre in essere le attività procedurali ad esse conseguenti, predisponendo gli appositi elenchi di coloro che hanno ottenuto i benefici richiesti, ed assolvendo a specifici compiti di pubblicità.

Quanto alla predisposizione dell'atto regolamentare previsto dai richiamati articoli 6 e 7 della norma citata, lo scrivente concorda con quanto riferito da codesto richiedente in ordine alla procedura da seguire per l'adozione dell'atto regolamentare prodromico all'erogazione dei benefici previsti dai rispettivi articoli. Conseguentemente, sarà cura di codesto Dipartimento, predisporre uno schema di regolamento contenente tutti i requisiti e le modalità di erogazione dei benefici in parola, da inoltrare preventivamente al Consiglio di Giustizia Amministrativa per il preliminare esame di rito, da formalizzarsi, successivamente con decreto Presidenziale.

In ordine alla possibilità che, nell'ambito dell'erogazione degli aiuti in argomento, codesto Dipartimento possa avvalersi di IRCAC e IRFIS, pare allo scrivente che tale possibilità sia espressamente esclusa dall'articolo 1, comma 3 della legge regionale 24/2013 che, come innanzi rilevato, prevede che gli **interventi siano attuati secondo procedure di evidenza pubblica**.

Quanto ai “*profili di compatibilità della legge in oggetto con la normativa comunitaria*” di cui all'articolo 14, si osserva quanto segue.

La predetta disposizione, titolata “*norma di salvaguardia comunitaria*”, prevede che “*l'applicazione delle disposizioni della presente legge concernenti aiuti alle imprese è subordinata al rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e, per gli interventi non attuati secondo la disciplina degli aiuti de minimis o sugli aiuti in regime di esenzione, alla definizione della procedura prevista dall'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)*”.

Pare allo scrivente che la superiore disposizione non crei particolari aspetti di compatibilità atteso che, come già rilevato, gli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 24, fanno, invece, esplicito riferimento agli aiuti *de minimis* il cui regime soggiace al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore. E' stato, quindi, il medesimo legislatore regionale a consacrarne la compatibilità con la normativa comunitaria prevedendo che il regime dei contributi *de minimis* erogati in conto interessi e prestazione di garanzie di investimenti, ovvero per il consolidamento di passività onerose, soggiacesse (e venisse quindi attuato) in conformità al regolamento CE sopra cennato.

Al riguardo si evidenzia che i citati articoli 87 e 88, oggi rinumerati 107 e 108, del TFUE, e salve le deroghe contemplate dai trattati, delineano sostanzialmente:



- gli aiuti **incompatibili** con il mercato interno, allorchè, ad esempio, incidano sugli scambi tra Stati membri, favorendo talune imprese e produzioni, ovvero falsino o minaccino di falsare la concorrenza;
- quelli **compatibili** con il mercato interno, quali, ad esempio, quelli a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti, quelli destinati ad ovviare a danni arrecati da calamità naturali o altri eventi eccezionali;
- gli aiuti che **possono considerarsi compatibili** con il mercato interno, quali quelli che sono destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, ovvero si abbia una grave forma di sottoccupazione, quelli volti alla realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, quelli destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza dell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
- le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

In ultimo non sembrano ravvedersi particolari criticità interpretative in ordine alla “*corretta applicazione dell'articolo 10*” atteso che il tenore letterale della disposizione reca norme per le attività di “media – monitoring” per enti pubblici, prevedendo che gli enti pubblici, territoriali e non territoriali, nei bandi per l'affidamento del servizio di rassegna stampa debbano includere tra i requisiti per la partecipazione i seguenti:

- registrazione presso il registro stampa e/o il registro degli operatori della comunicazione (Roc);
- possesso di autorizzazione da parte della Federazione nazionale editori giornali (Fieg) per lo sfruttamento dei diritti d'autore, al fine di manlevare gli enti pubblici, rispetto alla normativa di settore.

In tal senso, quindi, codesta Amministrazione, nelle ipotesi di bando per l'affidamento del servizio di rassegna stampa, dovrà prevedere (ed accertarsi) del possesso dei predetti requisiti al fine di rendersi estranea ad eventuali ipotesi di violazione della normativa che tutela il diritto d'autore.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Del GA



Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Avv. Dario Schelfi



Visto: Il Dirigente Avvocato Gianluigi Amico



L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)

